



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

### VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Serle (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017 redatta ai sensi dell'art. 239 Tuel;

le risultanze istruttorie (nota istruttoria prot. Cdc n. 24807 del 18.11.2019 e risposta istruttoria prot. Cdc n. 29701 - 29703 - 29704 - 29705 - 29706 del 4.12.2019);

### RILEVATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

### P.Q.M.

dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2017, accertando che il rendiconto 2017 è stato approvato lievemente oltre i termini di cui all'articolo 227 del TUEL (delibera C.C. n. 14 del 7 maggio 2018).

Si raccomanda, in ogni caso, maggiore attenzione nell'invio dei dati a BDAP, nonché nella compilazione del questionario, onde evitare che possano emergere dallo stesso dati e fatti gestionali non corrispondenti al vero.

Si raccomanda, inoltre, di:

- monitorare il rispetto da parte del concessionario della riscossione dei tempi previsti dall'articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011.
- monitorare attentamente le proprie partecipazioni e il rispetto delle previsioni normative di cui al d.lgs. n. 175/2016, con riserva di ogni futura verifica in merito da parte della Sezione.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141

e-mail: [lombardia.controllo.bs@corteconti.it](mailto:lombardia.controllo.bs@corteconti.it) | [@corteconti.it](mailto:@corteconti.it) | pec: [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it)

- assicurarsi il rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, anche in riferimento alla contabilità economico-patrimoniale.

- monitorare il fenomeno dell'insorgenza dei debiti fuori bilancio, adottando ogni cautela utile a tutela degli equilibri di bilancio.

- porre costante attenzione a che l'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione sia effettivamente congruo, anche in considerazione del punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 che recita: "Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione".

Dai dati inviati, difatti, appare che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2017 sia stato sottostimato ma sul punto, considerata la situazione finanziaria complessiva dell'Ente e l'attestazione di congruità da parte dell'Organo di revisione, non si ritiene di dover procedere ad ulteriori approfondimenti e/o a convocare l'Amministrazione in adunanza pubblica. Si richiede, comunque, sia all'Ente sia all'Organo di revisione, di effettuare un'attenta analisi e verifica della congruità del FCDE e della correttezza del metodo di calcolo utilizzato relativamente al rendiconto 2018, anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019.

In merito al FCDE da accantonare, a consuntivo, nel risultato di amministrazione, si rammenta che il metodo di calcolo cd. ordinario prevede che:

- la percentuale di accantonamento sia determinata in base all'andamento delle riscossioni in c/residui rispetto ai residui attivi iniziali di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (per il 2017, il quinquennio di riferimento è 2013-2017);
- detta percentuale sia applicata all'importo complessivo dei residui attivi, "sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti" delle categorie di entrate con crediti di dubbia e difficile esazione;
- non è consentito abbattere né il FCDE riferito ai residui in c/residui né quello riferito ai residui in c/competenza. L'affermazione «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» che si legge al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 è, infatti, facoltà riferita al solo bilancio di previsione (cfr., *ex multis*, delibera di questa Sezione n. 253/2017/PRSP).

Il metodo di calcolo cd. ordinario del FCDE previsto a consuntivo (sopra descritto) è differente da quello previsto per il bilancio di previsione.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114381 - 02 771141

e-mail: [lombardia.controllo.bs@corteconti.it](mailto:lombardia.controllo.bs@corteconti.it) | [@corteconti.it](mailto:@corteconti.it) | pec: [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it)

Secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 - principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - par. 3.3 ed esempio n. 5, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario calcolare, per ciascuna categoria di entrata stanziata che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi. La media potrà essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il FCDE di previsione è determinato, poi, applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui sopra.

In occasione della redazione del rendiconto, si ribadisce, occorre invece fare riferimento "*all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti*". In definitiva, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'organo consiliare.

Si chiede, altresì, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato istruttore  
dott.ssa *M. Colucci* Marinella Colucci

MC/dp



CORTE DEI CONTI